

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 7 Luglio 2015, presso la sede di Unindustria Roma

Tra

la Sielte S.p.A. assistita da Unindustria Roma

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU

La Società Sielte S.p.A., applica ai lavoratori interessati dal presente Accordo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013 (di seguito CCNL TLC).

Le parti, in applicazione di quanto definito nell'art. 26 del vigente CCNL TLC, e ad integrazione dell'Accordo sottoscritto il 23 luglio 2013 in materia di "Nuovi Trattamenti Economici e Normativi", hanno convenuto quanto segue in ordine all'attuale regime di distribuzione dell'attività lavorativa settimanale da lunedì al sabato, così superando sulla materia l'Accordo sindacale del 7 luglio 2009:

Premesso che:

- il mercato delle TLC, nel quale opera la Sielte si caratterizza per le improvvise e considerevoli contrazioni ed espansioni della domanda con conseguente accrescimento delle aspettative in tema di flessibilità in un mercato globale sempre più competitivo;
- la Sielte è obbligata da accordi commerciali e contrattuali con il principale cliente oltreché con gli altri importanti gestori TLC., a garantire gli interventi di servizio a livello strutturale

nelle giornate di Sabato per le attività di ASSURANCE e DELIVERY su tutto il territorio nazionale;

- l'inosservanza dei suddetti obblighi contrattuali e commerciali potrebbe comportare ricadute anche sui livelli occupazionali aziendali, e farebbe venir meno l'impegno aziendale di riduzione del ricorso al subappalto nell'ottica di privilegiare l'occupazione del proprio personale diretto.

La premessa è parte integrante del presente Accordo:

ORARIO DI LAVORO

- 1) Le parti convengono che il calendario delle giornate lavorative lungo l'arco settimanale da lunedì a sabato verrà pianificato semestralmente con le RSU di ogni singolo Centro Operativo, del quale sarà data pubblicazione nelle bacheche aziendali.
- 2) Tale provvedimento è riferito più in generale alle attività TLC (TELCO), e potrà essere esteso agli altri Settori aziendali, ove necessitasse, previa verifica con le RSU a livello locale.
- 3) Prima di dar corso all'attuazione del calendario delle giornate lavorative da martedì a sabato, le parti verificheranno la possibilità di dare soluzione allo svolgimento delle prestazioni di Sabato su base volontaria. Nel caso tale disponibilità non dovesse essere riscontrata, allora si darà corso alle modalità strutturali di prestazione a regime martedì/sabato.
- 4) Per le ore effettivamente prestate nelle giornate di sabato da chi effettua la turnazione martedì/sabato, le parti concordano di corrispondere una maggiorazione nella misura del 15%, la cui erogazione sarà corrisposta con le retribuzioni del mese di competenza. Nel caso in cui eccezionalmente venisse richiesta la prestazione lavorativa nel giorno di riposo di lunedì della stessa settimana di tale turnazione, detta prestazione sarà retribuita con la maggiorazione per il lavoro straordinario secondo quanto previsto dal CCNL TLC.
- 5) La turnazione martedì/sabato avrà una cadenza non superiore ad una settimana su quattro e comunque nel numero massimo di 12 giornate per anno.
- 6) Qualora la prestazione del sabato richieda una cadenza superiore ad una settimana su quattro, la prestazione lavorativa del sabato aggiuntiva al suddetto regime di orario di lavoro sarà considerata come orario straordinario settimanale retribuito secondo quanto previsto dal CCNL TLC.
- 7) Le parti convengono, altresì, che, previa informativa alle RSU interessate, l'insieme delle giornate di sabato prestate in regime di orario di lavoro compensativo, potrà essere utilizzato con una oggettiva concentrazione in alcuni periodi dell'anno, in conseguenza di particolari eventi meteorologici, e/o esigenze operative e di servizio dei clienti. In tal caso la percentuale della maggiorazione di cui al punto 4) del Presente Accordo sarà elevata al 25% con un limite massimo di 4 sabati consecutivi per volta.

- 8) Le parti effettueranno verifiche bimestrali a livello locale con le RSU in ordine alle modalità di funzionamento del regime di orario Martedì/Sabato e dei risultati attesi sui livelli occupazionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Unindustria Roma

Per la Sielte S.p.A.

Per la Slc-Cgil

Per la FistelCisl

Per la Uilcom-Uil

Per il Coordinamento Nazionale delle RSU

VERBALE DI ACCORDO

Addi, 7 luglio 2015, presso la sede di Unindustria Roma

Tra

la Sielte S.p.A. assistita da Unindustria Roma

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU

La Società Sielte S.p.A., applica ai lavoratori interessati dal presente Accordo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013 (di seguito CCNL TLC).

Le parti, in applicazione di quanto definito nell'art. 27 del vigente CCNL TLC, e ad integrazione dell'Accordo sottoscritto il 23 luglio 2013 in materia di "Nuovi Trattamenti Economici e Normativi" si sono incontrate per definire le modalità di trattamento economico e normativo in riferimento all'istituto della reperibilità e dell'intervento sul campo in reperibilità.

Disciplina della organizzazione del servizio di reperibilità

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Per reperibilità si intende l'obbligo del lavoratore, incluso nel turno di tale servizio, ad operare fuori dal normale orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per la risoluzione di problemi tecnico-operativi con intervento diretto sul sito e/o intervento di consulenza telefonica, e/o di gestione da remoto.
2. Il servizio di reperibilità costituisce un servizio essenziale della SIELTE S.p.A. per sostenere gli obblighi contrattuali e commerciali sia con il principale committente quanto per gli altri operatori di TLC e dei mercati diversificati di riferimento.
3. Il servizio viene istituito per garantire in via continuativa 24 ore su 24 le attività di servizio, manutenzione e ripristino delle funzionalità delle infrastrutture di rete e sistemi tecnologici.

Art. 2 – Soggetti

1. L'istituto della reperibilità viene esercitato dal personale che opera nelle unità operative e di servizio.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature on the left margin and several initials on the right margin.]

2. Il lavoratore in reperibilità è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo – di norma entro 30 minuti dalla chiamata.

Art. 3 Modalità operative

1. L'istituto della reperibilità si applica secondo le seguenti modalità: da lunedì a venerdì dal termine dell'orario di lavoro all'inizio dell'orario di lavoro del giorno successivo, oltre al sabato domenica e festivi:

Giorno di reperibilità	Inizio giornata di reperibilità	Fine giornata di reperibilità
Lunedì	17,00 del lunedì	8,00 del martedì
Martedì	17,00 del martedì	8,00 del mercoledì
Mercoledì	17,00 del mercoledì	8,00 del giovedì
Giovedì	17,00 del giovedì	8,00 del venerdì
Venerdì	17,00 del venerdì	8,00 del sabato
Sabato	8,00 del sabato	8,00 della domenica
Domenica	8,00 della domenica	8,00 del lunedì
Festivo	8,00 del festivo	8,00 del giorno successivo al festivo

2. La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mediante apposito calendario mensile, con un anticipo di almeno 48 ore in ragione della programmazione mensile, e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.
3. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
- oraria;
 - giornaliera;
 - settimanale.
4. La reperibilità settimanale non potrà eccedere, di norma, un periodo di dieci giorni nel mese di riferimento e non dovrà, comunque, coinvolgere lo stesso lavoratore per più di sei giorni continuativi. Le parti si danno atto che nel periodo compreso tra gli 8 e i 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo si incontreranno per una verifica al fine di individuare eventuali azioni di intervento per ridurre tale periodo.
5. Il personale coinvolto sarà dotato di tutti i mezzi necessari per l'espletamento di tale servizio.
6. Qualora l'intervento in reperibilità nei giorni feriali lavorativi iniziasse o si protraesse durante l'arco temporale della mezzanotte alle otto di una giornata lavorativa:
- se l'intervento effettuato è stato di durata fino alle 2 ore effettive il lavoratore riprenderà servizio in orario adeguato per l'effettuazione delle restanti 6 ore lavorative giornaliere;
 - se l'intervento è stato di durata compresa tra 2 e 4 ore effettive il lavoratore riprenderà servizio alle 13,30 per completare le 8 ore lavorative giornaliere;
 - se l'intervento effettuato è stato di durata superiore a 4 ore effettive il lavoratore usufruirà di un riposo compensativo pari alla durata della prestazione effettuata, non riprenderà servizio e l'Azienda lo retribuirà per le ore non lavorate fino alla concorrenza delle 8 lavorative giornaliere.

Le parti confermano che, in relazione a tale istituto, sussiste un regime di protezione appropriato rispetto ai fini della normativa vigente in materia di riposo giornaliero.

Art. 4 – Trattamento economico

1. Fermo restando il quadro normativo previsto dall'art 27 del CCNL TLC in materia di Reperibilità, a partire dal mese di settembre 2015, per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, al lavoratore in stato di disponibilità verrà riconosciuto un importo specifico lordo forfettario, differenziato rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, così determinato:

-Euro 9,60 per ogni giornata infrasettimanale (valore orario euro 0,60) (durata giornaliera pari a 16 ore con un minimo di 6 ore);

-Euro 12,00 per ogni giorno di sabato (o altro giornaliero in caso di lavoro compensativo) (durata 24 ore);

-Euro 13,00 per ogni giorno festivo e di domenica (durata 24 ore).

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno retribuite come lavoro straordinario a partire dalla chiamata e, naturalmente, saranno conteggiate come tali solo nel caso in cui siano prestate effettivamente al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero.

Per ogni chiamata con intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso lordo pari a euro 5,00, in aggiunta alla retribuzione per il tempo di prestazione effettuata.

I trattamenti qui definiti sono complessivi di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale e contrattuale, ed integralmente assorbiti in caso di future disposizioni di legge e/o contrattuali che possono modificare la disciplina relativa alle prestazioni di lavoro effettuate fuori del normale orario di lavoro; inoltre in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla basi di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Unindustria - Confindustria Roma

Per la Sielte S.p.A.

Per la Sic-Cgil

Per la FistelCisl

Per la Uilcom-Uil

Per il Coordinamento Nazionale delle RSU

[Handwritten signatures and initials of representatives from Unindustria - Confindustria Roma, Sielte S.p.A., Sic-Cgil, FistelCisl, Uilcom-Uil, and the National Coordination of RSUs.]

Roma, 7 luglio 2015

Spett.li Organizzazioni Sindacali Nazionali

SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL

L'Azienda conferma che in ordine alla cadenza della turnazione martedì/sabato, così come prevista al punto 5) dello specifico Verbale di Accordo, la stessa sarà riproporzionata nei confronti del personale interessato dall'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Cordiali Saluti.

Per la Siete S.p.A.



Per ricezione

Per la Segreteria Nazionale SLC CGIL



Per la Segreteria Nazionale FISTEL CISL



Per la Segreteria Nazionale UILCOM UIL

